

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa - Cod. ABI 8178/6
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A157625 - Iscritta all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia al nr. 2942
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle imprese di Trento e Codice fiscale 00109850222
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari presso ISVAP al nr. D000081590
Sede legale e direzione: 38057 Pergine Valsugana (TN) - Piazza Gavazzi n. 5
Tel. 0461 1908908 - Fax 0461 1908909
PEC: segreteria@pec.cr-altavalsugana.net e-mail: info@cr-altavalsugana.net Sito internet: www.cr-altavalsugana.net

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'incasso documentario estero è una forma di pagamento con la quale il venditore conferisce alla propria banca il mandato di incassare l'importo della fornitura dal compratore o raccoglierne l'accettazione su una tratta, contro consegna dei documenti commerciali (fatture, documenti di spedizione, ecc.) ed eventuali documenti finanziari (i documenti non viaggiano quindi con la merce). Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome C.A.D. "Cash Against Documents".

I soggetti di riferimento sono:

- Cedente (drawer): l'esportatore che affida l'operazione d'incasso alla propria banca;
- Banca trasmittente (remitting bank): la banca alla quale il cedente-esportatore ha affidato l'operazione d'incasso;
- Banca presentatrice (presenting bank): la banca incaricata dell'incasso, che effettua la presentazione dei documenti al trassato-importatore;
- Trassato (drawee): l'importatore al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine di incasso.

Ci sono diversi tipi di incasso documentario:

- Documenti contro pagamento (D/P) (documents against payment): la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all'importatore contro il pagamento della somma indicata;
- Documenti contro accettazione (D/A), (documents against acceptance): la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all'importatore contro l'accettazione di una o più cambiali tratte o firma di pagherò cambiario. Tali effetti possono essere trattenuti per il successivo incasso sino alla scadenza stabilita, oppure possono essere restituiti alla banca trasmittente, secondo le istruzioni ricevute;
- Documenti contro impegno di pagamento del Trassato o della banca del Trassato (documents against Drawee Written undertaking oppure documents against Bank Written undertaking): la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all'importatore contro impegno di pagamento del Trassato oppure della Banca estera.
- Documenti franco pagamento (Free of payment): i documenti sono consegnati all'importatore contro semplice attestazione di ricevuta degli stessi, solamente quando ci si trova in una situazione di fiducia o di accordi pregressi che hanno regolato diversamente il pagamento del prezzo.

L'incasso documentario si svolge con le seguenti fasi:

- 1) Conclusione del contratto commerciale: le controparti stipulano il contratto di vendita prevedendo il pagamento a mezzo incasso documentario, e definiscono il dettaglio dell'operazione di incasso;
- 2) Spedizione delle merci: l'esportatore invia le merci all'importatore secondo quanto pattuito contrattualmente;
- 3) Invio documenti alla banca trasmittente: il venditore consegna alla propria banca la documentazione richiesta dall'operazione d'incasso, accompagnata da un documento denominato istruzioni d'incasso, che contiene il dettaglio dell'operazione e le modalità cui le banche dovranno attenersi nel dare esecuzione al mandato.
 - La lettera di istruzioni deve indicare chiaramente:
 - il nominativo del trassato, cioè dell'acquirente estero con il relativo indirizzo
 - la banca estera d'appoggio, cioè la banca estera cui spedire i documenti e a cui dare le istruzioni circa l'incasso e/o
 - l'accettazione
 - il soggetto/i cui compete il pagamento delle spese e delle commissioni d'incasso
 - ulteriori istruzioni per gestire l'incasso.
- 4) Ricevuta la documentazione la banca trasmittente verificherà che le istruzioni d'incasso siano pienamente

applicabili e che tutti i documenti ricevuti siano ad esse conformi. La banca dell'esportatore inoltra l'ordine d'incasso alla banca dell'importatore, provvedendo all'invio dei documenti alla banca presentatrice, limitandosi all'attività di gestione della rimessa e al controllo sull'operato della banca estera.

- 5) La banca presentatrice consegna i documenti all'importatore, nel rispetto delle indicazioni ricevute.
- 6) Ricevuta la notifica, l'importatore ritira i documenti ed effettua la prestazione secondo quanto stabilito nelle istruzioni di incasso.
- 7) Trasferimento interbancario dei fondi: la banca presentatrice trasmette alla banca trasmittente l'importo riscosso dall'importatore all'atto della consegna dei documenti o alla scadenza degli effetti.
- 8) Accredito del c/c dell'esportatore: la banca trasmittente accredita i fondi ricevuti al proprio cliente. Nell'incasso documentario la banca si limita a gestire i documenti e a rispettare scrupolosamente le istruzioni di incasso che rappresentano l'unica fonte di riferimento da cui sono desunte le rispettive responsabilità. Gli incassi documentari sono regolati dalle Norme uniformi sugli incassi revisione 1995, pubbl. n. 522 della CCI.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- mancato pagamento alla scadenza di cambiali, effetti, appunti commerciali da parte del debitore;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- i servizi di incasso ed accettazione di effetti, documenti ed assegni sono effettuati per conto del cedente ed a suo rischio; in particolare la banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause di forza maggiore o non direttamente ad essa imputabili.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Rimangono a carico del Cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio.

SPESE	
Spese fisse	€ 15,00
Spese reclamate	Recupero delle spese eventualmente reclamate da banche
Spese corriere	Recupero spese vive
Commissioni di incasso	0,15% Minimo: € 25,00
Commissioni di servizio	0%

GIORNI	
Valuta di accredito in c/c crediti documentari ricevuti	In giornata

ALTRE SPESE	
Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento)	€ 5,00 ricerca documentazione da archivio cartaceo € 2,50 ricerca documentazione da archivio ottico - oltre spese di spedizione
Spese per invio messaggio SWIFT	€ 30,00

RECESSO E RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C. Soc. Coop. Ufficio Reclami P.zza Gavazzi, n. 5 – 38057 – Pergine Valsugana (TN), numero di fax **0461**

1908909, indirizzo di posta elettronica reclami@cr-altavalsugana.net, indirizzo di PEC reclami@pec.cr-altavalsugana.net, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA	
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario e cioè quando la banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) trasmette le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Importo	E' la somma oggetto del credito documentario; può essere convenuta in "massimo" oppure "circa"; in quest'ultimo caso l'importo dei documenti può oscillare del 10% in più o in meno rispetto all'importo del credito.
Dopo incasso	incasso Clausola d'incasso che prevede la disponibilità per il cliente presentatore esclusivamente in seguito al pagamento/regolamento da parte del traente/trassato.
Documenti	Sono costituiti dalla documentazione che il beneficiario del credito deve presentare per ottenere la prestazione prevista dal credito. Di regola essa comprende: fattura originale e copie; polizza di carico marittima, polizza aerea, duplicato lettera di vettura o altro documento di trasporto; certificato di origine delle merci; liste pesi; liste imballo; attestazioni doganali o altri documenti indicati dall'ordinante.
"Lettre de change relevé" - LCR	Si tratta di un sistema elettronico di riscossione di crediti commerciali in euro dalla Francia.
Termini di disponibilità (non stornabilità)	Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto.
Durata Scadenza	Termine entro il quale i documenti devono essere presentati alla banca domiciliataria per il pagamento e/o la negoziazione. Talvolta può essere previsto anche un termine, anteriore, entro il quale la merce deve essere imbarcata o consegnata al vettore.
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.).